

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
RGN 1532/2024

Il Giudice

Letto il ricorso che precede;
Visti ed applicati gli artt. 415 e 444 c.p.c.;
letta la istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai “contro interessati” con modalità alternative a quelle normalmente previste dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
ritenuto che nel caso di specie la notifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge è resa opportuna dalle particolari circostanze della fattispecie, ovvero dalla necessità di notificare l’atto ad un numero elevato ed indifferenziato di soggetti che potrebbero essere negativamente incisi da un eventuale accoglimento del ricorso;

FISSA

per la trattazione della controversia la data del 5.2.2025

DISPONE

che il ricorso introduttivo del giudizio e il presente decreto vengano notificati, a cura di parte ricorrente, entro il termine di legge.

AVVERTE

il convenuto che ha l’onere di costituirsi in almeno dieci giorni prima della suddetta data, mediante il deposito in via telematica di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova;
visto l’art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 3, comma 9, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del presente decreto ai contro interessati, a cura di parte ricorrente, mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

DISPONE AI SENSI DELL’ART. 127 TER C.P.C.

che l’udienza sia sostituita dal deposito di NOTE SCRITTE, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre LE ORE 7.00 della data sopra indicata.

PRECISA

- 1) che, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note nel termine assegnato, si procederà ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, sarà concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di dette note, ovvero verrà fissata udienza;
- 2) che, qualora nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine, ovvero non compaia all’udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l’estinzione del processo.

Salerno, 13/03/2024

Il Giudice

Dott. ssa Francesca D'Antonio